

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12*

Articolo 1) - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Travagliato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Articolo 2) - Istituzione

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Travagliato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organismo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

Articolo 3) - Competenze

1. La Commissione per il paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, esprime pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune come definite dall'art. 80 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Commissione si esprime, altresì, in merito :

- a) - all'irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) - agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) - agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, commi 37, 38 e 39, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- d) - ai pareri di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e) - al giudizio dell'impatto paesistico per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, previsto dall'art. 64 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) - alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale paesistico regionale per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti", di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

Articolo 4) - Composizione

1. La Commissione è composta da tre membri esterni all'ente scelti tra candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali e che hanno maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati, ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale.

* Testo approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nel corso della riunione del 3 novembre 2008

2. Il presidente è eletto a maggioranza nella prima seduta della Commissione e dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica o da un dipendente comunale dell'Area Tecnica, nominato dal Responsabile medesimo.

Art. 5) - Incompatibilità

1. Nel rispetto della suddivisione delle competenze tra funzione politica e funzione amministrativa-gestionale non possono essere nominati membri della Commissione per il paesaggio i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.
2. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio anche le persone che in base a disposizioni legislative, in rappresentanza di altri organismi o enti o amministrazioni, devono esprimersi sulle medesime pratiche sottoposte all'esame della stessa Commissione.
3. Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. VIII/008139 in data 1° ottobre 2008, sono, altresì, incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i membri delle commissioni comunali, se istituite, e/o delle consulte comunali operanti nel settore territoriale.
4. Si intendono comunque qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel tempo in materia.
5. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui ai precedenti commi.

Articolo 6) - Nomina

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, sentiti i Capi-gruppo consiliari.
2. L'individuazione degli esperti avverrà tramite avviso pubblico ed in seguito alla valutazione dei curricula.

Articolo 7) - Durata

1. La Commissione per il paesaggio resta in carica per tre anni.
2. Resta ferma una durata inferiore se durante il predetto periodo si verifica la scadenza del mandato amministrativo.
3. La Commissione per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve intervenire entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma o dalla data di insediamento del Sindaco, nell'ipotesi delineata al secondo comma.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale, si provvederà alla sua sostituzione.

Articolo 8) - Assenze ingiustificate

1. I commissari esterni all'ente di nomina elettiva decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio; ricorrendo tale circostanza, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco per gli adempimenti conseguenti volti alla loro sostituzione.

Art. 9) - Valutazioni di competenza

1. La Commissione per il paesaggio valuta gli interventi che le vengono sottoposti dal Responsabile dell'Area Tecnica, già corredati del giudizio di conformità alla vigente normativa urbanistico-edilizia, ed esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza

dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica della complessiva tutela del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali, nel rispetto dei criteri emanati in attuazione della Legge Regionale n. 12/2005, approvati con la D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006, e delle linee guida per l'esame paesistico dei progetti previste dall'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvate con la D.G.R. n. 7/11045 in data 8 novembre 2002.

2. I pareri della Commissione per il paesaggio devono essere adeguatamente motivati.

Art. 10) - Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione per il paesaggio devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio degli interventi sottoposti alla valutazione della stessa, allontanandosi dall'aula, allorquando riguardino interessi propri o del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 11) - Convocazione

1. La Commissione è convocata all'occorrenza dal Presidente con avviso da recapitarsi almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, tramite posta, telegramma, telefax, posta elettronica.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere ridotto nei casi d'urgenza, considerati tali sulla base della valutazione del Presidente, che, comunque, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.

3. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

4. La documentazione relativa agli interventi posti in discussione deve essere disponibile in visione dei membri della Commissione dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione.

Art. 12) - Validità delle sedute e dei pareri

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza di almeno due componenti.

2. La Commissione per il paesaggio esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti presenti ed aventi diritto di voto.

Art. 13) - Funzionamento

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, di norma, ad esprimere il proprio parere nella prima seduta valida e, comunque, nel caso necessiti un supplemento istruttorio, non oltre i trenta giorni successivi.

2. E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

4. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.

Art. 14) - Rimborso spese

1. La partecipazione ai lavori della Commissione per il paesaggio è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di quelle necessarie per eseguire gli eventuali sopralluoghi o, comunque, le indagini supplementari per esprimere i pareri di competenza.

Art. 15) - Abrogazione di norme e disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti precedentemente adottati in materia che sono comunque incompatibili con esso.

Art. 16) - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento degli adempimenti relativi alla pubblicazione previsti dallo Statuto comunale.

